



MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
IL DIRETTORE

Rep. n. *144 del 18-02-2010*

Oggetto: ORDINANZA – Istituzione divieto di sosta 0-24 con rimozione in Vicolo della Pineta in corrispondenza di via Col Briccon e Vicolo della Staulanza.

IL DIRETTORE

Vista la conformazione stradale di Vicolo della Pineta in corrispondenza di via Col Briccon e Vicolo della Staulanza in cui sussistono aree di intersezione con ridotti raggi di curvatura dovuti alle esigue sezioni stradali, in prossimità delle quali le auto in sosta possono essere motivo di pericolo;

Considerato che la sosta dei veicoli sul lato ovest di Vicolo della Pineta, ovvero nel tratto in proiezione della via Col Briccon e del Vicolo della Staulanza non consente il regolare passaggio dei veicoli anche di pronto intervento del vicino istituto sanitario, ma soprattutto dei mezzi di asporto dei rifiuti urbani;

Si ritiene necessario interdire la sosta sui tratti di cui in oggetto;

- Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art.17 paragrafo "I" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992" Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo nei tratti di Vicolo della Pineta in proiezione dei margini di via Col Briccon e Vicolo della Staulanza, con un margine di 8 metri prima e dopo.

PRESCRIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali

La presente ordinanza sarà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministro Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Elisabetta Meneghel